



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : bruxelles@cna.it

www.cna.it/fit

Prot. 068/MC/mti

Roma, 24 Agosto 2017

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita**

Oggetto: Circolare CNA Fita 04/2017 - Autotrasporto – Idoneità finanziaria: rilascio attestazioni da parte degli intermediari finanziari - circolare MIT n. 11/2017 del 3.8 2017

Cari colleghi,

su richiesta di alcuni territori, torniamo sulla circolare del MIT datata 3 Agosto 2017 avente ad oggetto: “Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite con nota circolare del 26/11/2012, prot. 26326 e circolare n.10 del 29/11/2012”.

Tema centrale oggetto di precisazione della suddetta circolare è:

la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante ATTESTAZIONE FIDEIUSSORIA

(“...per ciò che attiene la dimostrazione del requisito di idoneità finanziari mediante attestazione fideiussoria, corre invece l'obbligo di fornire precisazioni ...”)

In particolare la più volte richiamata circolare MIT n.3/2017, fornisce chiarimenti “alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di rilascio di garanzie da parte degli”:

INTERMEDIARI FINANZIARI

Le “modifiche normative” a cui fa riferimento la più volte richiamata circolare del 3 Agosto c.a., sono quelle introdotte dal D.Lgs 141/2010 (e dalle relative norme di attuazione) recante: “attuazione della Direttiva 2008/48/CE”.

La riforma introdotta con l’attuazione della Dir. 2008/48/CE, interviene su alcune categorie di **operatori finanziari collegati al settore bancario ma esenti dai controlli a cui è soggetto quest’ultimo**.

La circolare MIT n.11/2017 del 3.8.2017, fa quindi esplicito riferimento ai soggetti interessati dalla riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario:

- ✓ INTERMEDIARI FINANZIARI (Ex art. 106 e 107 T.U.B.)
- ✓ CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)
- ✓ AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO
- ✓ SOCIETÀ FIDUCIARIE DI CUI ALL’ARTICOLO 199 DEL T.U. DELLA FINANZA

La suddetta circolare, si sofferma sugli INTERMEDIARI FINANZIARI quali **soggetti titolati al rilascio di attestazioni relative a garanzia utili per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria** da parte delle imprese di autotrasporto.

Confederazione Nazionale *dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa*



Precedentemente alla riforma del Titolo V del T.U.B. (intervenuta con l'art. 7 D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) come noto, gli intermediari finanziari erano distinti tra:

- ✓ Iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (sottoposti a vigilanza prudenziale)
- ✓ Iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 del T.U.B.A (sottoposti a controlli formali sui requisiti di iscrizione)

Gli intermediari finanziari, dall'11 Luglio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V del T.U.B., sono autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, **ivi incluso il rilascio di garanzie: se iscritti nell'apposito Albo** previsto ai sensi del **modificato art. 106 del T.U.B.** e tenuto dalla Banca d'Italia. Gli intermediari finanziari e gli altri operatori iscritti all'Albo **sono ora sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche.**

Per questo nuovo assetto, è stato quindi previsto un periodo transitorio che si è concluso il 12.05.2016 e, da questa data, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi generale e speciale di cui agli articoli 106 e 107 del vecchio T.U.B. ed è stato istituito un unico Albo di cui al modificato articolo 106 del T.U.B.

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

Art. 7 - Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

TITOLO V- SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106

(come modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

(Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

La circolare MIT n.11/2017, a seguito della richiamata riforma, evidenzia che, dal 12 Maggio 2016, **possono continuare a rilasciare le attestazioni:**

- ✓ **gli intermediari finanziari iscritti nell'unico albo ex articolo 106 T.U.B**

ovvero

- ✓ **quelli dei precedenti elenchi generale e speciale che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 T.U.B., hanno tutt'ora un procedimento amministrativo avviato, e non ancora concluso, ai sensi della L. n.241/90**

Dalla lettura della circolare MIT n.11/2017, appare pertanto evidente che essa **NON TOCCA MINIMAMENTE LE ALTRE MODALITÀ PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ FINANZIARIA** (così come individuate dal Reg. 1071/2009 e suo decreto di attuazione).

La circolare MIT n.11/2017, nel **CONTESTO DELLE ATTESTAZIONI FIDEIUSSORIE** idonee a dimostrare il requisito di idoneità finanziaria, **non fa altro che precisare** che sono valide **SOLO:**

QUELLE EMESSE DA

1. banche
2. compagnie di assicurazione
- 3. INTERMEDIARI FINANZIARI (inclusi i CONFIDI) purché iscritti nell'albo di cui al modificato articolo 106 del T.U.B.**

Cordiali saluti

(f.to) Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi

Allegati:

- ✓ Circolare D.G.T.S.I. n.11/2017 del 3 Agosto 2017